

Allegato A



**Università
di Genova**

Regolamento per il conferimento di borse di ricerca

Indice

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 Requisiti per l'accesso alla selezione

Art. 3 Finanziamento

Art. 4 Attivazione

Art. 5 Bando di selezione e modalità di presentazione delle domande

Art. 6 Procedura di valutazione dei candidati e delle candidate

Art. 7 Importo e durata della borsa

Art. 8 Assegnazione della borsa

Art. 9 Regime giuridico

Art. 10 Diritti e doveri del titolare di borsa di ricerca, divieto di cumulo e incompatibilità

Art. 11 Sospensione e revoca della borsa o rinuncia del titolare

Art. 12 Disposizioni in materia assicurativa

Art. 13 Sicurezza e prevenzione

Art. 14 Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dal/dalla titolare di borsa di ricerca

Art. 15 Disposizioni finali

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di ricerca allo scopo di favorire il proseguimento e il completamento della formazione dei laureati.
2. Le borse di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica presso l'Università di Genova, nonché alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i, sotto la supervisione di un docente responsabile e nei limiti dello specifico programma predisposto dal docente stesso.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso alla selezione

1. Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il/la candidato/a deve:
 - a. essere in possesso della laurea oppure della laurea specialistica/magistrale oppure della laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM n. 509/99 e ss.mm.ii. o titoli equipollenti.
L'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, ai soli fini della partecipazione alla selezione, è deliberata dalla commissione esaminatrice.
I titoli di studio, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo;
 - b. non avere compiuto i 45 anni di età alla data di scadenza del bando;
 - c. non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
Non sono previsti limiti di cittadinanza.
2. Non possono partecipare a procedure di assegnazione della borsa coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con il soggetto finanziatore della borsa di ricerca, con un docente afferente alla struttura sede dell'attività della borsa di ricerca, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Università.
3. Non possono partecipare a procedura di assegnazione della borsa coloro che hanno già fruito di borse di ricerca erogate in applicazione del presente regolamento, salvo l'eventuale rinnovo di cui all'art. 7 comma 5.
4. Il bando di selezione può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi, ma in nessun caso può essere richiesto come titolo di accesso o come titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca.

Art. 3 – Finanziamento

1. L'istituzione delle borse di cui al presente regolamento è finanziata:
 - a. con fondi derivanti da progetti di ricerca sostenuti dall'Unione Europea o da altre istituzioni, nazionali o straniere, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche con utilizzazione delle corrispondenti economie, purché determinate nell'importo a seguito della conclusione della procedura di audit dei singoli progetti;
 - b. con fondi derivanti da specifiche convenzioni o contratti di ricerca che prevedano espressamente il conferimento di borse, stipulati dall'Ateneo con amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o stranieri, nonché da donazioni o lasciti che non escludano espressamente il conferimento di borse, anche sotto forma di economie e utili, risultanti esclusivamente dagli atti sopra menzionati;

- c. con fondi di ricerca attribuiti dall'Università al dipartimento, in coerenza con la programmazione di Ateneo per le attività di ricerca, anche se riferiti ad economie di anni precedenti.

Art. 4 – Attivazione

1. L'attivazione della borsa, su richiesta del docente responsabile del corrispondente progetto di ricerca, è approvata con delibera dell'organo collegiale della struttura che ha la disponibilità dei fondi di cui all'art. 3.

2. La delibera indica:

- a. il titolo e il programma di ricerca;
- b. la durata della borsa;
- c. l'importo lordo percipiente della borsa da conferire in ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto di ricerca, ai sensi dell'art.7, comma 1, nonché il costo complessivo della borsa comprensivo del costo a carico azienda (IRAP);
- d. l'eventuale possibilità di rinnovo, sempre subordinata all'esistenza di risorse disponibili;
- e. il progetto, contratto, convenzione o, più genericamente, la fonte di finanziamento di cui all'art.3;
- f. le coordinate U-Gov su cui graveranno l'onere della borsa e il costo a carico azienda (IRAP);
- g. l'attestazione della effettiva disponibilità delle risorse;
- h. le modalità della selezione ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 2;
- i. i requisiti per l'ammissione alla selezione, nel rispetto dell'art. 2, comma 4;
- j. i criteri di valutazione dei candidati e delle candidate, integrabili da parte della commissione;
- k. la ripartizione dei punteggi di valutazione fra i titoli e il colloquio, se previsto;
- l. la proposta di composizione della commissione giudicatrice;
- m. la possibilità per il/la borsista di svolgere l'attività anche da remoto, sotto la responsabilità del referente scientifico.

3. La delibera è trasmessa agli uffici competenti almeno quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività di ricerca.

Art. 5 - Bando di selezione e modalità di presentazione delle domande

1. La borsa è assegnata a seguito di una selezione pubblica indetta con apposito bando pubblicato sull'albo informatico dell'Ateneo.

2. Il bando indica:

- a. le strutture dell'Ateneo nel cui ambito si svolgono le attività previste dal programma o dai programmi di ricerca;
- b. il numero delle borse e la durata;
- c. l'importo lordo percipiente della borsa da conferire in ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 1;
- d. il programma o i programmi di ricerca;
- e. la possibilità per il/la borsista di svolgere l'attività anche da remoto, sotto la responsabilità del referente scientifico come da delibera della struttura;
- f. le modalità e il termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione;
- g. i requisiti richiesti per la partecipazione;

- h. i criteri generali di valutazione dei candidati e delle candidate, integrabili da parte della commissione;
 - i. la ripartizione dei punteggi fra valutazione dei titoli e valutazione del colloquio, se presente;
 - j. le modalità, la sede e la data del colloquio, se presente;
 - k. la decorrenza dell'attività di ricerca; nel caso di vincitore di borsa di nazionalità extra UE l'avvio dell'attività di ricerca è subordinato alla conclusione, con esito positivo, delle procedure per il rilascio del nulla osta per ricerca e del relativo permesso di soggiorno per ricerca scientifica. Per quanto riguarda le vincitrici e i vincitori extra-UE residenti in Italia, la procedura di accoglienza deve essere attivata tramite il *Welcome Office* con almeno 75 giorni di anticipo rispetto all'inizio della borsa di ricerca, anche qualora siano già in possesso di un diverso tipo di permesso di soggiorno, fatta eccezione per le casistiche previste dall'art. 27-ter, comma 1-bis del Testo Unico sull'Immigrazione, per le quali non è richiesta alcuna procedura di accoglienza. Nel caso di vincitrici e vincitori extra-UE richiedenti visto, è necessario avviare la procedura con almeno 90 giorni di anticipo, tenendo conto anche delle tempistiche necessarie per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti;
 - l. l'avviso che il/la candidato/a vincitore/trice deve espletare le formalità di accettazione entro il termine di tre giorni lavorativi dalla pubblicazione dei risultati della selezione.
3. I termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati e delle candidate non possono essere inferiori a quindici giorni.
4. Il candidato/la candidata deve allegare il curriculum e ogni altro titolo o documento utile a comprovarne l'idoneità in relazione all'attività di ricerca.

Art. 6 - Procedura di valutazione dei candidati e delle candidate

1. La valutazione dei candidati e delle candidate viene effettuata da una commissione, nominata con decreto rettorale, costituita dal docente responsabile della ricerca che la presiede e da altri due docenti, oltre a un componente supplente, come da delibera indicata nell'art. 4.
2. La selezione consiste nella valutazione comparativa dei curricula, dell'eventuale documentazione allegata alla domanda, nonché nel colloquio, ove previsto, volti ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca dei candidati e delle candidate.
3. La commissione attribuisce ai candidati e alle candidate un punteggio massimo di 100 punti che sono ripartiti secondo le modalità indicate nel bando come previsto dall'art. 5.
4. Il colloquio, ove previsto, precede la valutazione dei titoli. Il punteggio di ciascun/a candidato/a è dato dalla somma dei punti attribuiti al colloquio, ove previsto, e ai titoli.
5. Le borse di ricerca vengono conferite a fronte di un punteggio complessivo minimo di 70/100.
6. Al termine dei lavori, la commissione formula una graduatoria di merito. In caso di pari merito, la borsa è attribuita al/alla candidato/a più giovane.
7. In caso di mancata accettazione nel termine stabilito ovvero di rinuncia espressa si procede con lo scorrimento della graduatoria.
8. Gli atti della selezione sono approvati con decreto rettorale e pubblicati sull'albo informatico dell'Ateneo.

Art. 7 - Importo e durata della borsa

1. L'importo della borsa è determinato dalla struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati e alla complessità del progetto di ricerca.
2. L'importo è compreso tra un valore minimo mensile percipiente (lordo) non inferiore al doppio dell'assegno sociale erogato dall'INPS, soggetto ad adeguamenti periodici, ed un massimo mensile corrispondente al 75% dell'importo lordo percipiente del ricercatore confermato a tempo pieno in classe zero. Il compenso viene determinato per l'intera durata della borsa.
3. I limiti relativi all'importo della borsa potranno essere rivalutati con apposita deliberazione degli organi di governo
4. La borsa di ricerca è conferita su base mensile per un periodo idoneo a consentire la realizzazione del programma di ricerca e comunque non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi.
5. La borsa è rinnovabile una sola volta, sul medesimo progetto di ricerca, per egual periodo ed alle stesse condizioni economiche, salvo comprovate e motivate esigenze legate alla durata del progetto stesso. La motivata richiesta di rinnovo, fondata sull'accertata disponibilità di idonee risorse finanziarie, è proposta dal docente responsabile, approvata dall'organo collegiale della struttura di riferimento e trasmessa all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della scadenza della borsa. Nel caso di vincitore/vincitrice di borsa di nazionalità extra UE la richiesta di rinnovo dovrà pervenire agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione di accoglienza al fine di consentire il tempestivo rinnovo del permesso di soggiorno.
6. In caso di finanziamenti esterni, derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi, che prevedano espressamente il conferimento di borse di ricerca di importo e durata non rientranti nei limiti previsti dal presente regolamento, la durata e l'importo del trattamento economico complessivo sono quelli definiti dall'ente finanziatore e dal bando competitivo.
7. L'Università può conferire, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, per quanto compatibili, borse di ricerca a soggetti, che risultino vincitori/vincitrici nell'ambito di procedure selettive, rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza propri dei bandi pubblici, svolte da ministeri, istituzioni o organismi dell'Unione Europea, da organizzazioni internazionali, da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica ovvero dal partenariato nel caso di programmi comunitari che prevedano tale procedura.

Art. 8 - Assegnazione della borsa

1. Al fine dell'assegnazione della borsa i vincitori e le vincitrici delle selezioni rendono apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nei bandi di selezione, con l'impegno a iniziare le attività previste dal rispettivo programma di ricerca a partire dalla data di decorrenza indicata nel bando, o dalla diversa data indicata in conformità all'art. 5, comma 2, lett. k) e a comunicare l'eventuale rinuncia alla borsa nei termini previsti nella dichiarazione di accettazione.
2. Qualora i vincitori/le vincitrici non ottemperino nei termini prescritti dall'amministrazione agli adempimenti contemplati al comma 1, decadono dal diritto alla borsa, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.
3. In caso di decadenza, ovvero qualora i vincitori/le vincitrici presentino espressa rinuncia alla borsa, si procede allo scorrimento della graduatoria per individuare i subentranti.

Art. 9 - Regime giuridico

1. La borsa di ricerca è erogata in rate mensili posticipate.
2. La fruizione della borsa di ricerca non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
3. La borsa di ricerca è soggetta al regime fiscale previsto dalla legge.
4. Lo svolgimento dell'attività correlata alla fruizione della borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e in nessun caso le attività svolte del titolare della borsa possono essere proprie di attività professionali di lavoro autonomo o di lavoro dipendente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 10 - Diritti e doveri del titolare di borsa di ricerca, divieto di cumulo e incompatibilità

1. Il/la titolare di borsa ha libero accesso agli spazi nonché alle strumentazioni necessarie per lo svolgimento della ricerca ed è tenuto/a a svolgere le attività di ricerca cui la borsa è finalizzata, in maniera continuativa, conformemente al programma elaborato dal docente responsabile e sotto la sua supervisione.
2. In adempimento di quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. m), il bando per il conferimento di borse di ricerca può prevedere la possibilità per il borsista di svolgere l'attività anche da remoto con il consenso e sotto la responsabilità del referente scientifico.
3. Il borsista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, ma con accesso alla relativa documentazione sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.
4. Il/la titolare di borsa presenta al termine dell'attività, e ai fini della corresponsione dell'ultima rata, alla struttura di riferimento e agli uffici competenti una relazione, sottoscritta e controfirmata dal responsabile scientifico, che dia conto in maniera particolareggiata dell'attività di ricerca svolta.
5. La fruizione della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il titolare della borsa può essere autorizzato dal consiglio della struttura, su proposta del responsabile scientifico, a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di ricerca correlata alla borsa.
6. La borsa di ricerca non è cumulabile con assegni di ricerca o incarichi di ricerca o contratti di ricerca ex art. 22, 22 *bis* e 22 *ter* della L. n. 240/2010, né con altre borse di studio o di ricerca post-laurea a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari.
7. I vincitori/le vincitrici danno attestazione dell'assenza di situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi di cui ai commi 5 e 6 all'atto dell'accettazione delle borse, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e si impegnano a comunicare all'amministrazione con la massima tempestività qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale.
8. Nel caso in cui intervenga una variazione rispetto alla situazione iniziale di cui al comma 6 durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, l'erogazione della borsa è immediatamente interrotta con apposito provvedimento del rettore.
9. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare l'autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai vincitori/dalle vincitrici delle selezioni.

I/le titolari di borsa che forniscano false dichiarazioni oppure omettano le comunicazioni previste al comma 6 decadono dal godimento della stessa, fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 11 - Sospensione e revoca della borsa o rinuncia del titolare

1. L'erogazione della borsa è sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
2. L'erogazione della borsa può essere sospesa per malattia prolungata oltre i 30 giorni debitamente certificata.
3. I periodi di sospensione di cui ai commi 1 e 2 possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa, previo accordo con il docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
4. Qualora il/la titolare della borsa interrompa le programmate attività senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, il responsabile scientifico propone la revoca della borsa all'organo collegiale per la competente delibera. La revoca è disposta con provvedimento rettorale.
5. Il/la titolare di borsa che intenda rinunciare alla borsa ne dà comunicazione al rettore e alla struttura di riferimento, nei termini di comunicazione indicati nella dichiarazione di accettazione di cui all'art. 8, comma 1. In caso di mancato rispetto dei predetti termini è trattenuta una somma corrispondente al periodo di mancata comunicazione preventiva. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di svolgimento dell'attività di ricerca fino alla data della rinuncia.
6. Qualora il vincitore/la vincitrice di borsa sia di nazionalità extra UE, la sospensione, l'interruzione delle attività, la rinuncia devono essere tempestivamente comunicati agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti presso lo sportello unico per l'immigrazione.

Art. 12 - Disposizioni in materia assicurativa

1. L'Università provvede, limitatamente al periodo di durata della borsa e per l'attività svolte dal/dalla titolare della stessa nell'ambito del programma di ricerca, alla stipula di una polizza per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 - Sicurezza e prevenzione

1. Il/la titolare di borsa è soggetto/a al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dal regolamento di Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Prima dell'avvio delle attività di ricerca, il/la titolare della borsa sottoscrive una dichiarazione in cui attesta di avere ricevuto dalla struttura presso cui viene svolta l'attività di ricerca, informazioni in merito ai rischi specifici presenti e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività da svolgere, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. Nel caso in cui il/la titolare di borsa presti la propria attività presso enti esterni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione sono individuati di intesa con gli enti convenzionati prima dell'avvio delle attività.

Art. 14 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dal/dalla titolare di borsa di ricerca

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il/la titolare della borsa possa a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell'Università, fermo il diritto morale del/della borsista.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e il diritto morale del/della titolare della borsa che ha conseguito l'invenzione di essere riconosciuto inventore, l'Università è inoltre titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite. Per qualunque altra disposizione in materia di titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale si rimanda a quanto previsto dal regolamento in materia di proprietà intellettuale e industriale dell'Ateneo.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione pubblicato nell'Albo *web* di Ateneo.
2. La disciplina ivi contenuta si applica ai bandi emanati e alle relative borse di ricerca conferite a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. Fatti salvi gli effetti della prescrizione di cui al comma 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello emanato con D.R. n. 4143 del 01.10.2019 modificato con D.R. 426 del 04.02.2020.